CAMERA DEI DEPUTATI N. 1777

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PERABONI, BOSSI, PETRINI, CASELLI, CERESA, GIBELLI, RODEGHIERO, ORESTE ROSSI, PORTA, PIERGIORGIO MARTINELLI

—

Norme sui conflitti di interesse
in incarichi di Governo e parlamentari

Presentata il 15 dicembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'insediamento del nuovo Governo ha fatto emergere una situazione che attualmente non è disciplinata dal nostro ordinamento giuridico ed alla quale si intende porre rimedio con la presente proposta di legge.

La necessità di colmare questa lacuna è particolarmente stringente, se si tiene conto che tale vuoto normativo riguarda una situazione di conflitti di interesse e di commistione tra interessi pubblici e privati.

La presente proposta di legge mira ad affrontare tale questione in termini generali, in modo da risolvere in via di principio il problema dei conflitti di interesse, in cui possono trovarsi coinvolti soggetti che ricoprono incarichi di Governo o posizioni di rilievo istituzionale.

La presente proposta di legge intende evitare distorsioni del mercato e della libera concorrenza, che potrebbero sorgere dalla sovrapposizione tra interessi privati-imprenditoriali e poteri politici: le conseguenze negative possono essere particolarmente gravi, quando tale sovrapposizione riguardi soggetti che hanno già consolidato una posizione dominante del mercato.

L'articolo 1 delimita l'ambito dei soggetti interessati dalla normativa proposta ed i relativi limiti di attuazione, che vengono individuati con riferimento alla quota di mercato controllata dall'impresa nel settore di appartenenza; un limite più restrittivo è proposto per i settori dei mezzi di comunicazione di massa, della difesa, delle telecomunicazioni e della produzione di *computer*, in ragione della particolare importanza strategica di tali comparti produttivi.

Con l'articolo 2 si prospetta il ricorso alla figura del fiduciario, cui si prevede di attribuire la proprietà fiduciaria dei diritti relativi alle imprese di cui all'articolo 1.

La scelta del fiduciario – gestore dell'amministrazione di garanzia – viene effettuata dall'interessato sulla base di una rosa di quattro nomi predisposta dal presidente della corte di appello territorialmente competente; il ricorso all'autorità giudiziaria, organo *super partes*, garantisce trasparenza ed indipendenza circa la composizione dell'elenco dei possibili fiduciari.

In particolare, al fiduciario vengono attribuiti tutti i diritti ed i poteri, anche gestionali, spettanti alla persona fisica interessata, oltre ai pieni poteri in tema di nomina degli amministratori e dei direttori generali delle imprese di cui all'articolo 1.

L'articolo 3 obbliga il titolare di imprese, qualora assuma incarichi istituzionali, a presentare una dichiarazione giurata circa la sussistenza o meno della *situazione di posizione dominante* così come precisata dall'articolo 1; in caso positivo, il soggetto interessato dovrà precisare anche la natura e le dimensioni della posizione di titolarità o di controllo delle imprese in suo possesso.

Qualora la dichiarazione non risultasse conforme al reale stato patrimoniale, il dichiarante incorrerà in una pena detentiva e pecuniaria a cui si aggiunge la sanzione dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.

Componente essenziale della disciplina, il comma 2 dell'articolo 3 prevede che, comunque, ove i cespiti sia pur trasferiti in amministrazione fiduciaria non siano stati dismessi, l'interessato resta obbligato ad astenersi da ogni attività deliberativa suscettibile di conflitto di interessi, in conformità a quanto previsto per gli amministratori di società per azioni. Inoltre, si fa notare che, in aggiunta alla corte d'appello ed ai soggetti privati, siano essi persone fisiche sia enti, è parsa opportuna la menzione del pubblico ministero fra i soggetti che possono segnalare alla corte d'appello stessa l'esistenza di una situazione patrimoniale che rientri tra le ipotesi di cui all'articolo 1; tale riferimento è da ritenersi necessario, poiché il pubblico ministero viene considerato nel nostro ordinamento giuridico la figura preposta alla salvaguardia e tutela dell'interesse pubblico.

L'articolo 4 prevede, per quanto non regolato dalla legge, che la disciplina dell'amministrazione di garanzia sia soggetta alle disposizioni vigenti in materia di società fiduciarie, disposizioni che, per consolidata interpretazione dottrinaria e giurisprudenziale, si ispirano ai princìpi del mandato e della fiducia di tipo romanistico.

Infine, con l'articolo 5 si lascia facoltà all'interessato di cedere a terzi totalmente estranei i cespiti oggetto della presente normativa; in tal caso, la corte d'appello competente, previa valutazione dell'operazione proposta dall'interessato, può dichiarare non necessaria la costituzione dell'amministrazione di garanzia o scioglierla nel caso fosse già costituita.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È considerata posizione dominante ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, la titolarità, diretta o indiretta, ovvero il controllo, diretto o indiretto, di imprese che detengano una quota superiore al 15 per cento, o comunque significativa ed influente, all'interno del mercato nazionale da parte di una persona fisica che ricopra o venga a ricoprire un incarico di Governo o la Presidenza di una Commissione parlamentare.

2. Qualora la posizione di cui al comma 1 del presente articolo si verifichi con *riguardo ad imprese operanti nei settori* dei mezzi di comunicazione di massa di cui alle leggi 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, ovvero operanti nel settore della difesa, delle telecomunicazioni e della produzione di *computer*, sarà considerata, in ogni caso, significativa ed influente una quota superiore al 7,5 per cento all'interno del mercato nazionale.

ART. 2.

1. Al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 1, la corte d'appello competente per territorio rispetto alla residenza anagrafica dell'interessato dispone l'assegnazione in proprietà fiduciaria dei diritti relativi alle imprese interessate ad una amministrazione di garanzia, per tutto il periodo di durata dell'incarico ricoperto dalla persona fisica interessata e per i cinque anni successivi alla cessazione dell'incarico stesso. L'amministrazione di garanzia è dotata, di diritto, di personalità giuridica.

2. Il presidente della corte d'appello provvede a formare un elenco di quattro professionisti iscritti negli albi degli avvo-

cati o dei dottori commercialisti, di sicura indipendenza rispetto alla persona fisica interessata e che non abbiano mai in precedenza avuto rapporti professionali con essa o con le imprese interessate, direttamente o tramite studi collegati.

3. L'interessato, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'elenco di cui al comma 2, deve nominare fra i professionisti indicati un unico fiduciario-gestore dell'amministrazione di garanzia, revocabile motivatamente in qualsiasi momento, anche su richiesta dell'interessato, dal presidente della corte d'appello, che apre una nuova procedura di nomina. Il fiduciario esercita in totale indipendenza, e con obbligo di rendiconto alla fine del mandato, tutti i diritti ed i poteri, anche gestionali, comunque spettanti alla persona fisica interessata, ed ha le stesse facoltà di nomina di amministratori, institori e direttori generali nelle imprese interessate già esercitate dalla suddetta persona fisica, avvalendosi, altresì, del potere di dichiarare decaduti gli incarichi stessi assegnati in precedenza in base alle facoltà comunque spettanti alla persona fisica interessata. Per la durata dell'amministrazione di garanzia i proventi netti maturati anno per anno sono messi a disposizione dell'interessato in misura concordata fra lo stesso ed il fiduciario, e comunque in misura non inferiore al 50 per cento del loro ammontare globale. Nessuna comunicazione è consentita tra la persona interessata ed il fiduciario, o viceversa, se non con riguardo alla maturazione e distribuzione dei proventi od alla dismissione dei cespiti di cui all'articolo 1, od in altri casi espressamente approvati dal presidente della corte d'appello, e comunque in forma scritta approvata dallo stesso.

ART. 3.

1. La corte d'appello competente può procedere a quanto previsto all'articolo 2 sia d'ufficio sia su iniziativa del pubblico ministero o su segnalazione da parte di qualsiasi ente o persona fisica. In ogni caso, la persona fisica interessata, assumendo uno degli incarichi di cui all'arti-

colo 1, comma 1, è tenuta a presentare dichiarazione giurata circa la sussistenza o meno delle condizioni di cui all'articolo 1, specificando in caso positivo natura e dimensioni delle posizioni di titolarità o controllo, diretto o indiretto, ivi previste, in qualsiasi forma, anche fiduciaria. Chi attesta falsamente il contenuto della dichiarazione o rende dichiarazioni incomplete è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire cento milioni. La condanna comporta l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. Tutte le condizioni previste dalla presente legge con riguardo alla persona interessata si considerano sussistenti anche se verificate tenendo conto della posizione del coniuge o dei parenti entro il secondo grado.

2. Anche nel corso dell'amministrazione di garanzia, sino a quando, su iniziativa della persona interessata o del fiduciario-gestore, non si sia eventualmente provveduto alla cessione di cespiti che comportino, comunque, un conflitto di interesse tra la posizione privata della persona interessata e gli atti di Governo o gli atti parlamentari di cui la persona interessata sia comunque partecipe, la stessa è tenuta a dichiarare formalmente, nelle sedi deliberative competenti, l'esistenza del conflitto di interessi e ad astenersi dalle deliberazioni relative, con le modalità e le sanzioni in caso di inosservanza previste dalle disposizioni vigenti sugli amministratori di società per azioni.

ART. 4.

1. La disciplina dell'amministrazione di garanzia, per quanto non previsto dalla presente legge, è regolata dalle disposizioni vigenti in materia di società fiduciaria, nonché dai principi del mandato e della fiducia di tipo romanistico. I trasferimenti di proprietà dei cespiti dal soggetto interessato all'amministrazione di garanzia, e viceversa, avvengono in esenzione da qualsiasi tipo di imposta altrimenti prevista a carico dei trasferimenti stessi.

ART. 5.

1. Qualora, in qualsiasi momento anche successivo alla costituzione dell'amministrazione di garanzia, l'interessato si proponga e sia in condizione di realizzare la cessione a terzi totalmente estranei della totalità dei cespiti oggetto dei provvedimenti di cui alla presente legge o di una loro quota significativa ai fini della legge stessa, la corte d'appello competente, valutata ed approvata l'operazione proposta dall'interessato e contestualmente all'esecuzione della stessa, può dichiarare non necessaria la costituzione dell'amministrazione di garanzia o provvedere alla sua risoluzione ove già costituita, ed, analogamente, può procedere ove le suddette operazioni siano realizzate su iniziativa del fiduciario-gestore.